

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA 2 – Progetti di legge che non prevedono oneri

(Clausola di neutralità finanziaria)

Art. 9 LR 17/2015 modifica alla LR 11/2013

a) l'articolo 9 della LR 17/2015 integra le previsioni dell' art. 8 della LR 11/2013 introducendo il comma 10 bis che prevede quanto segue. Al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il rimborso del tragitto casa-lavoro è corrisposto sulla base di parametri oggettivi relativi all'effettività e alle distanze dei tragitti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto. Per le spese riferite all'utilizzo di mezzi pubblici l'importo corrisposto è pari alla spesa per essi effettivamente sostenuta e documentata, mentre per quelle riferite all'uso del mezzo proprio l'importo del rimborso sarà calcolato sul costo chilometrico per la propria vettura con riferimento alle tariffe A.C.I. e con limite superiore a quello per un'auto di media cilindrata (2500cc), sulla distanza effettiva fra la residenza e la sede regionale, oltre all'eventuale costo del pedaggio autostradale. Il rimborso può avere ad oggetto esclusivamente tragitti interni al territorio regionale, previa dichiarazione mensile del richiedente.

L'articolo 9 citato altresì stabilisce che la suddetta disposizione si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014).

b) prima di questa disposizione il rimborso del tragitto casa-lavoro era disciplinato con delibera di Giunta. Verrà predisposta una nuova delibera di Giunta per recepire la modifica normativa apportata.

c) tale disposizione normativa è neutra dal punto di vista finanziario non implicando oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Nella missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" sono già allocate le risorse necessarie.